

Le guide operative di **exLege**

Le successioni

a cura di
Patrizia Clementi
Marina Dellanoce
Elisabetta Mapelli

Supplemento a **exLege** 3/2009

Le guide operative di *ex*Lege

Le successioni

a cura di
Patrizia Clementi
Marina Dellanoce
Elisabetta Mapelli

Fonti normative:

artt. 456 ss. del codice civile

D.Lgs. 346/1990

D.Lgs. 347/1990, artt. 1-10

D.L. 262/2006, conv. L. 286/2006, art. 2, cc. 47-54

Definizione

La successione *mortis causa* rappresenta il passaggio della titolarità di uno o più rapporti patrimoniali da un soggetto ad un altro, a seguito della morte del primo.

Successione legittima e successione testamentaria

La successione si definisce *legittima* quando, in assenza di testamento, è la legge stessa che determina chi tra i parenti sia chiamato all'eredità e in che proporzione. Il codice civile stabilisce che «*l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato*» (art. 565).

Si è, invece, in presenza di una successione *testamentaria* qualora un soggetto abbia disposto dei propri beni attraverso la redazione di un testamento, definito dal codice civile l'«*atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse*» (art. 587).

Testamento olografo e testamento notarile

Premesso che la legge nega qualsiasi validità ed efficacia al testamento orale, fra i testamenti cd. *ordinari* possiamo individuarne due tipologie: quello *olografo* e quello per *atto di notaio*.

Il *testamento olografo* consta di un documento scritto interamente a mano dal testatore e da questi datato e sottoscritto; è assolutamente necessario, onde evitare di incorrere in forme di nullità, che l'intero documento sia scritto di pugno dal te-

statore, senza che questi venga materialmente aiutato da un terzo o che ricorra ad altri mezzi quali ad esempio la dattilografia, così come sono assolutamente necessarie data e firma del testatore.

Il *testamento per atto di notaio*, invece, può rivestire la forma “pubblica” o quella “segreta”.

Nel primo caso, il testamento viene materialmente redatto dal notaio dopo che il testatore, alla presenza di due testimoni, gli ha comunicato le proprie volontà. Successivamente la scheda testamentaria viene letta dal notaio e da questi firmata, unitamente al testatore ed ai testimoni, con indicazione del luogo, della data e dell’ora in cui le firme sono state apposte. Il tutto viene affidato alla custodia del notaio.

Nel secondo caso, invece, il testatore predispone la scheda testamentaria (in questo caso non è necessario che sia scritta di proprio pugno dal testatore), la sigilla in modo che lo stesso non possa aprirsi senza che si verifichi la rottura del foglio o dell’involucro che lo contiene. In seguito, alla presenza di due testimoni, il testatore personalmente consegna al notaio il documento e questi redige l’atto di ricevimento, nel quale si dà contezza dell’avvenuta consegna del documento e della dichiarazione resa dal testatore; detto atto viene firmato dal notaio, dal testatore e dai testimoni e, come nel caso precedente, viene custodito dal notaio.

Capacità di testare

È opportuno chiedersi quali soggetti possiedano la capacità di disporre delle proprie sostanze mediante il negozio testamentario; l’articolo 591 del codice civile fornisce una risposta in chiave negativa, elencando i soggetti cui questa capacità è negata e cioè: *«1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età; 2) gli interdetti per infermità di mente; 3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento».*

Da ciò si evince che l’inabilitato nonché la persona sottoposta all’amministrazione di sostegno, possono redigere un valido testamento.

Libertà del testatore

La libertà del testatore di disporre dei propri beni viene tutelata attraverso due divieti normativi:

1. *divieto dei patti successori*, cioè quei patti attraverso i quali taluno si impegna nei confronti di altri soggetti a disporre della propria successione in un determinato modo. La legge 14 febbraio 2006, n. 55 ha tuttavia introdotto il cd. *patto di famiglia*, cioè il «*contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti*». L'imprenditore ha pertanto la possibilità di pianificare il passaggio generazionale della propria azienda, stipulando un accordo con il quale azienda o partecipazioni sociali vengono attribuite ad uno o ad alcuni dei suoi familiari; i beneficiari sono obbligati ad una compensazione patrimoniale in favore dei familiari esclusi;
2. *divieto del testamento collettivo*, sia nella forma del testamento *congiuntivo*, quando due o più persone, nel medesimo atto, fanno testamento a favore di un terzo, sia nella forma del testamento *reciproco*, quando due o più persone fanno testamento l'una a favore dell'altra. La *ratio* della norma va ricercata nel principio di personalità: quando più testamenti sono contenuti in un medesimo atto o quando le disposizioni sono reciproche, è da presumersi che i testatori si siano accordati o che, anche in mancanza di accordo, non abbiano espresso la loro volontà in piena libertà.

Il testamento può essere sempre modificato o revocato dal testatore.

La revoca è *espressa* se è stato redatto un nuovo testamento nel quale si revoca il precedente, mentre è *tacita* qualora un nuovo testamento conten-

Modificabilità e revocabilità del testamento

ga disposizioni incompatibili con quelle contenute nel precedente (in tal caso sono revocate solo queste ultime, che vengono tacitamente sostituite da quelle successive). Si tenga presente che non è necessario utilizzare la medesima forma per entrambi, nel senso che un testamento olografo può sostituire, integrare o modificare un testamento pubblico e viceversa.

Eredi legittimari

Sono *eredi legittimari* coloro che, in virtù del legame di coniugio o di uno stretto rapporto di parentela che li unisce al testatore, hanno diritto per legge ad una quota predeterminata dell'eredità stessa, che non può essere intaccata neppure dalle disposizioni testamentarie.

Detti soggetti, denominati anche *eredi necessari*, sono esclusivamente il coniuge, i figli e gli ascendenti del *de cuius* (cioè i genitori ed, in mancanza, i nonni).

Tale riserva a favore dei legittimari è tutelata dal legislatore mediante l'*azione di riduzione*, cioè un'apposita azione giudiziale che gli stessi eredi necessari possono esperire per ottenere la reintegrazione della quota loro spettante, nel caso in cui il testatore l'abbia, in qualsiasi modo, illegittimamente intaccata.

Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare

Le disposizioni di carattere patrimoniale si dividono in due grandi categorie: quelle a *titolo universale*, che attribuiscono al beneficiario la qualità di erede e quelle a *titolo particolare*, che attribuiscono la qualità di legatario.

Si rientra nel primo caso qualora il testatore disponga che l'intero patrimonio o una quota ideale del medesimo (un quarto, un terzo) venga attribuito ad un soggetto. L'erede subentra al *de cuius* nella generalità dei rapporti attivi e passivi che compongono il patrimonio ed è tenuto al pagamento degli eventuali debiti ereditari, proporzio-

nalmente alla quota che gli è stata attribuita e, se necessario, anche oltre l'attivo ereditario.

Si rientra, invece, nella seconda ipotesi qualora il *de cuius* attribuisca un diritto determinato (la proprietà di un immobile, di un quadro, di un pacchetto azionario, di una certa somma di denaro, ecc.). Il legatario non risponde dei debiti ereditari se non nei limiti di quanto ha ricevuto.

L'interpretazione del testamento è di fatto un'operazione assai ardua, anche in considerazione del fatto che le espressioni utilizzate dal testatore non sono sempre chiare; spesso accade che nel testamento si parli di eredità quando, al contrario, il contenuto della disposizione testamentaria è quella di un legato o viceversa. In tale ipotesi prevale ovviamente il reale contenuto, divenendo assolutamente irrilevante il termine utilizzato.

In prima battuta, il soggetto deputato ad interpretare le volontà testamentarie è il notaio; qualora il testo risulti di difficile interpretazione si ricorre all'Autorità giudiziaria.

Prelegato

Il *prelegato* è il legato a favore di uno dei coeredi, cioè in buona sostanza l'assunzione da parte del medesimo soggetto della duplice veste di legatario e di erede. L'autonomia delle due posizioni consente l'acquisto del solo legato o, al contrario, della sola eredità, lasciando pertanto ampia libertà al beneficiario; inoltre gli eventuali vizi che possono inficiare la validità o l'efficacia di una delle attribuzioni non si riflettono sull'altra, salvo ovviamente che non venga in rilievo un problema riguardante non già la singola disposizione bensì l'intero testamento.

Accettazione di eredità e conseguimento di legato

L'eredità si acquista validamente mediante *accettazione*, che può essere:

- *tacita*, qualora il chiamato all'eredità compia un atto che presuppone necessariamente la sua

volontà di accettare;

- *espressa*, qualora il beneficiario dichiari di accettare o assumere il titolo di erede con atto pubblico o scrittura privata. È nulla l'accettazione condizionata o parziale.

Il diritto di accettare si prescrive nel termine di dieci anni che decorre dall'apertura della successione, cioè sostanzialmente dalla morte del *de cuius*. Ovviamente, è in facoltà del chiamato *rinunciare* all'eredità, tramite apposita dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale, inserita nel registro delle successioni.

Il codice civile non prevede, invece, alcuna formalità in merito al conseguimento del *legato*, pertanto il legatario, intenzionato ad accettare, non ha l'obbligo di compiere alcun atto a riguardo.

Accettazione con beneficio di inventario

L'accettazione con *beneficio d'inventario* comporta la limitazione legale della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti ereditari entro il valore dell'eredità ricevuta. Ciò significa che nell'ipotesi di una successione *onerosa*, ove le passività superino le attività, l'erede non sarà mai chiamato a rispondere delle obbligazioni trasmessegli oltre i limiti del valore del patrimonio ereditario.

Per l'accettazione con beneficio d'inventario la legge richiede la forma solenne della dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale del circondario ove la successione si è aperta, poi inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.

L'*accettazione con beneficio d'inventario* è *obbligatoria* quando si tratta di eredità devolute a incapaci e a persone giuridiche diverse dalle società, quindi anche quelle a favore degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, parrocchie comprese, nonché associazioni, fondazioni o enti non riconosciuti.

Il chiamato all'eredità che non si trovi nel possesso dei beni ereditari, di fatto l'ipotesi più frequente, può fare la suddetta dichiarazione fino a quando il diritto di accettare non si sia prescritto, ma

una volta fatta la dichiarazione, ha l'obbligo di chiedere al notaio la redazione dell'inventario nel termine di *tre mesi*, salvo proroga accordata dall'Autorità giudiziaria: in mancanza è considerato erede puro e semplice.

Qualora, invece, l'inventario preceda la dichiarazione di accettazione, questa dovrà essere fatta nel termine perentorio di *quaranta giorni* successivi: in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità.

Oneri testamentari

Le disposizioni testamentarie contengono molto spesso un "onere" (altrimenti detto *modus*), che vincola il beneficiario dell'atto *mortis causa* all'adempimento di quanto imposto, spesso finalizzato al soddisfacimento di un interesse non patrimoniale. L'onere deve rispettare i limiti della liceità e della possibilità, in mancanza dei quali si intende come non apposto.

Si tenga presente che qualsiasi soggetto interessato può agire in giudizio per ottenere l'adempimento dell'onere: la maggior dottrina ritiene che detta azione competa a qualunque soggetto che abbia un interesse patrimoniale o anche solo morale (in detta categoria rientrano sicuramente i congiunti del testatore, gli eredi in generale, ma anche gli enti che rappresentino la categoria beneficiata).

In caso di inadempimento, il Giudice può pronunciare la risoluzione della disposizione testamentaria, se prevista dal testatore o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione.

Autorizzazioni canoniche

Alla morte del testatore chiunque abbia la materiale disponibilità di un testamento (e dunque anche il legale rappresentante di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto) deve consegnarlo ad un notaio affinché provveda alla pubblicazione tra-

scrivendone il contenuto in un verbale e avvisando gli eredi e i legatari in esso indicati.

Qualora l'ente ecclesiastico sia nominato erede o legatario, il legale rappresentante deve valutare l'opportunità di accettare o rinunciare e deve rivolgersi, in entrambi i casi, al competente Ufficio di Curia.

Per l'Arcidiocesi di Milano il decreto arcivescovile 25 luglio 2001 in vigore, così come buona parte dei decreti vigenti nelle altre Diocesi, prevede che l'accettazione di eredità, il conseguimento di legato, così come la rinuncia agli stessi siano atti di straordinaria amministrazione e, come tali per essere considerati validi anche dal punto di vista civilistico, debbano essere preventivamente autorizzati dall'Ordinario diocesano.

Pertanto quando un ente ecclesiastico intende accettare un'eredità o conseguire un legato deve presentare apposita istanza al competente Ufficio di Curia – nella Diocesi di Milano è l'Ufficio Amministrativo Diocesano –, unitamente a: copia del verbale di pubblicazione del testamento, copia del verbale di inventario, se già redatto, copia della dichiarazione della banca, se la disposizione testamentaria comprende titoli, conti correnti, eccetera, copia della dichiarazione di successione, se già presentata, e, qualora l'eredità o il legato comprendano beni immobili, una perizia di stima in carta semplice.

Anche per la rinuncia all'eredità o al legato, l'ente deve ottenere la necessaria autorizzazione canonica, presentando istanza con le motivazioni sottese alla richiesta. Tra le motivazioni che inducono alla rinuncia vi possono essere la particolare onerosità del *modus* contenuto nella disposizione testamentaria oppure l'esiguità del valore del bene oggetto della disposizione rispetto alle spese notarili, oppure la composizione o l'origine del patrimonio (per es. frutto di reato).

Il testatore può, con apposita disposizione testamentaria, procedere alla designazione di un ese-

**Esecutore
testamentario**

cutore testamentario, cioè di un soggetto cui spetta «*curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto*». L'ufficio di esecutore è gratuito, ma sono ovviamente ripetibili tutte le spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Il soggetto designato deve accettare o rinunciare all'incarico tramite apposita dichiarazione fatta nella Cancelleria del Tribunale ed annotata nel registro delle successioni.

Non possono ricoprire l'ufficio di esecutore coloro che non hanno «*la piena capacità di obbligarsi*» (art. 701): sono pertanto esclusi gli interdetti, gli inabilitati, i minori di età e i minori emancipati.

Al fine di perseguire le finalità cui è preposto, l'esecutore deve amministrare la massa ereditaria, compiendo tutti gli atti di gestione occorrenti, avendo sempre come obiettivo l'esatta esecuzione delle disposizioni testamentarie.

L'amministrazione non può durare più di un anno, ma è prorogabile dal Tribunale per eguale periodo, al termine del quale l'esecutore è tenuto a presentare il conto della propria gestione.

Legato pio

Il testatore, oltre a nominare eredi e legatari, può anche disporre i cosiddetti "legati pii", cioè imporre all'erede (o anche a uno o più legatari) un'onere il cui oggetto è un atto di culto a suffragio del testatore o dei propri familiari (art. 629).

Anche il Codice di Diritto Canonico conosce questo istituto e al can. 1299 dispone che «*Chi è in grado di disporre liberamente dei propri beni per diritto naturale e canonico, può lasciarli per cause pie sia con atto tra vivi sia con atto valevole in caso di morte*».

Queste disposizioni sono civilmente valide purché nel testamento siano determinati i beni da destinare a tale finalità o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tal fine.

È assai conveniente che nel testamento sia anche chiaramente indicato il soggetto tenuto all'onere per evitare che nell'incertezza l'onere non sia adempiuto da alcun erede o legatario.

Infine è opportuno che anche il beneficiario dell'onere sia esplicitato, al fine di rendere più agevole e sicuro l'adempimento.

Di seguito due esempi di *onere di culto* validi sia per l'ordinamento civile che per quello canonico.

1. *«Nomino erede universale la Parrocchia di ... sita in Comune di ... con l'onere di vendere la mia casa di campagna sita in Comune di ... e di devolvere l'intero ricavato nella celebrazione di S. Messe a suffragio della mia anima e di quella dei miei genitori».*
2. *«Lego a mio nipote ... la somma di euro ..., con l'onere di far celebrare, a suffragio della mia anima, per ... anni, una S. Messa nel giorno dell'anniversario della mia morte».*

Ai sensi del § 2 del can. 1299, qualora un onere di culto sia invalido per carenza di forma giuridica, *«gli eredi devono essere ammoniti circa il loro obbligo di adempiere la volontà del testatore».* In questo caso gli eredi sono moralmente tenuti a rispettare la volontà del testatore anche se per l'ordinamento civile l'onere non è giuridicamente vincolante.

Disposizioni fiscali

Il regime fiscale delle successioni è disciplinato dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (come modificato in sede di conversione dalla L. 286/2006) con il quale sono state ripristinate le imposte di successione e donazione che erano state soppresse nel 2001 (cf art. 13, c. 1, L. 383/2001).

Alle reintrodotte imposte si applica, per espressa previsione normativa, la disciplina dettata dal D.Lgs. 346/1990; l'articolo 2, comma 47 del D.L. 262/2006 dispone infatti: *«È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi 48 a 54».* Il comma 50 dello stesso articolo 2 sta-

bilisce inoltre che «*per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001*».

In pratica:

- il rinvio al D.Lgs. 346/1990 si applica solo per quanto non disposto dal D.L. 262/2006 ed in quanto compatibile con esso;
- alcune disposizioni del D.Lgs. 346/1990 sono espressamente abrogate (si tratta in particolare: dell'art. 7, cc. da 1 a 2-*quater* che fissava le aliquote dell'imposta di successione; dell'art. 12, cc. 1-*bis* e 1-*ter*, relativo alla corresponsione volontaria dell'imposta in vita; dell'art. 56, cc. da 1 a 3, che fissava le aliquote dell'imposta di donazione).

Esenzione dall'imposta

Ne consegue che restano in vigore le esenzioni previste dall'articolo 3, del decreto legislativo 346/1990, che riguardano una gran parte degli enti non lucrativi.

In particolare il comma 1 dispone l'esenzione per i trasferimenti effettuati a favore:

- dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;
- di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità;
- delle Onlus;
- delle fondazioni bancarie.

L'esenzione si applica anche a tutti gli enti ecclesiastici (parrocchie, diocesi, seminari, istituti religiosi, società di vita apostolica, istituti per il sostentamento del clero, fondazioni di culto, ecc.); l'articolo 7, comma 3, della legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica dell'Accordo di Revisione del Concordato Lateranense tra la Repubblica Italiana e la S. Sede dispone infatti che: «*Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di*

culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione».

Oltre a questa esenzione di *carattere soggettivo* l'articolo 3 ne prevede anche, al comma 2, una di *carattere oggettivo* riguardante «*i trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1*» a condizione che tali trasferimenti siano stati disposti «*per le finalità di cui allo stesso comma*».

Nei casi di esenzione ai sensi del secondo comma dell'articolo 3, l'ente beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o dall'acquisto del legato, «*di avere impiegato i beni o i diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore*». Qualora non rispetti tale adempimento il beneficiario è tenuto al pagamento dell'imposta maggiorata degli interessi legali (cf art. 3, c. 3).

Occorre inoltre tenere presente che per i trasferimenti esenti ai sensi dell'articolo 3 spetta anche l'esenzione dalla registrazione ex articolo 55, D.Lgs. 346/1990 e quella dalle imposte ipotecarie e catastali ex articoli 1 e 10, D.Lgs. 347/1990.

Agevolazioni per i beni culturali

Sempre a proposito delle agevolazioni di *carattere oggettivo* va segnalato il regime previsto per i beni culturali che, in forza dell'articolo 13 del D.Lgs. 346/1990, sono esclusi dall'imponibile ereditario, risultando, così praticamente esenti.

L'agevolazione spetta a condizione che:

- i beni siano stati sottoposti a vincolo prima dell'apertura della successione (ovvero che vi sia la dichiarazione di interesse culturale prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42);
- che l'erede presenti al Ministero per i beni e le attività culturali l'inventario dei beni in oggetto, con una descrizione idonea alla loro puntuale individuazione;
- che il Ministero attesti per ogni singolo bene

l'esistenza del vincolo e l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione; tale dichiarazione deve essere allegata alla dichiarazione di successione (cf. Circ. 30.3.2000, n. 61/E).

Base imponibile e aliquota

Se il trasferimento non rientra tra quelli esenti o esclusi deve essere assoggettato a tassazione tenendo conto che l'imposta si applica sul valore complessivo netto dei beni trasferiti ad ogni singolo beneficiario. Per calcolare il valore della singola quota occorre preliminarmente definire il valore globale netto dell'asse ereditario che va poi suddiviso per quote. Esso è definito dall'articolo 8 come *«la differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell'articolo 46, comma 3»*. Concorrono pertanto alla formazione del valore dell'attivo, secondo le norme dettate dagli articoli 14-19 del D.Lgs. 346/1990 per le differenti categorie, i beni immobili e i diritti reali immobiliari (art. 14), le aziende, le navi e gli aeromobili (art. 15), le azioni, le obbligazioni, i titoli e le quote sociali (art. 16), le rendite e pensioni (art. 17), i crediti (art. 18), gli altri beni (art. 19). Il valore dell'attivo ereditario, ai sensi dell'articolo 9 deve essere calcolato comprendendovi *«tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta»*.

Si considerano inoltre compresi nell'attivo ereditario *«denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l'esistenza per un importo diverso»* (art. 9, c. 2).

A proposito dei beni immobili compresi nell'attivo ereditario occorre precisare che ai sensi dell'articolo 34, comma 5, nella determinazione del valore opera il meccanismo della valutazione automatica, in virtù del quale all'Amministrazione finanziaria non è consentito effettuare controlli sul valore dichiarato, nel caso in cui esso sia ottenuto moltiplicando il valore catastale con i moltiplicatori previsti per legge (cf anche Circ. 6.2.2007, n. 6/E e Circ 22.1.2008, n. 3/E). In pratica il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:

- 110 per l'abitazione principale (ipotesi applicabile solo alle persone fisiche);
- 120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1);
- 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B;
- 60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;
- 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

Per i terreni non edificabili il valore catastale si determina moltiplicando per 90, mentre il reddito dominicale è rivalutato del 25 per cento.

La valutazione automatica non è applicabile nel caso di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedano la destinazione edificatoria e di fabbricati non ancora iscritti in catasto con attribuzione di rendita a meno che vi sia un'espressa richiesta di attribuzione di rendita (ex art. 13, D.Lgs. 70/ 1988). Anche i fabbricati iscritti in catasto con il metodo DOCFA e in attesa della rendita definitiva possono essere assoggettati a valutazione automatica, previa espressa richiesta nella dichiarazione di successione di volersi avvalere di tale disposizione.

Le passività deducibili dall'attivo ereditario sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, dalle spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi e dalle spese funerarie per l'importo massimo di 1.032,91 euro (cf artt. 20-24).

L'imposta di successione è determinata dall'Ufficio che applica aliquote diverse a seconda del gra-

do di parentela dell'erede. Nel caso di eredità a favore di un ente l'aliquota è pari all'8%.

Dichiarazione di successione

Entro 12 mesi dalla data di apertura della successione deve essere presentata apposita dichiarazione. Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione: i chiamati all'eredità e i legatari; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari. Quando, in relazione alla medesima successione, i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione sono più di uno, questa può essere presentata anche da uno solo di essi (cf art. 28, cc. 2 e 4).

La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio delle entrate nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto; se il defunto risiedeva all'estero l'Ufficio finanziario competente a ricevere la dichiarazione di successione è quello nella cui circoscrizione era stata fissata la sua ultima residenza italiana; se questa non è nota, l'Ufficio competente è quello di Roma.

Il termine di 12 mesi previsto per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data di apertura della successione, fatte salve alcune ipotesi, tra le quali si segnalano le seguenti (cf art. 31, c. 2):

- per i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari, il termine decorre dalla data, se successiva all'apertura della successione, in cui essi abbiano avuto notizia della loro nomina;
- nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, il termine per la presentazione della dichiarazione di successione decorre dalla data di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente;
- nel caso di accettazione con beneficio di inventario, il termine per la presentazione della dichiarazione di successione decorre dalla scadenza dei termini per la formazione dell'inventario;
- nel caso in cui si verificano eventi successivi alla presentazione della dichiarazione che modi-

fichino la devoluzione e rendano necessaria la dichiarazione o la dichiarazione integrativa, il termine decorre dal giorno in cui gli obbligati hanno avuto notizia degli eventi modificativi.

La dichiarazione di successione, a pena di nullità, deve essere redatta su stampato fornito dall'Ufficio delle entrate (modulo 4) disponibile anche sul sito www.agenziaentrate.gov.it e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.

I dati che devono essere contenuti nella dichiarazione sono quelli richiesti dall'articolo 29:

- generalità, ultima residenza e codice fiscale del defunto;
- generalità, residenza e codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;
- descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;
- estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;
- crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori;
- crediti verso lo Stato e gli enti pubblici;
- passività e oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;
- domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;
- valore globale netto dell'asse ereditario;
- riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, con l'indicazione dei documenti di prova;
- estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie; le imposte ipotecarie (pari al 2%) e catastali (pari all'1%) sono dovute, salvo i casi di esenzione sopra indicati, solo quando nella successione sono compresi beni immobili.

La dichiarazione di successione può essere modificata fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione (cf art. 31, c. 3).

ESEMPI DI TESTAMENTO

Scrivere di proprio pugno (non in stampatello) evitando di lasciare righe in bianco, datare e sottoscrivere.

Necessario	<i>Io sottoscritto ... [nome e cognome del testatore], nel pieno possesso delle mie facoltà mentali e in piena libertà, volendo disporre per il tempo in cui avrò cessato di vivere, dichiaro con il presente atto le mie ultime volontà come di seguito espresse.</i>
Necessario [in presenza di precedenti testamenti]	<i>Revoco ogni mio precedente testamento.</i>
Necessario	<i>Istituisco mio erede universale il Signor ... [oppure] Istituisco miei eredi universali i Signori ... [oppure] Istituisco miei eredi universali il Signor ... e la Parrocchia di ...</i>
Facoltativo [se si vogliono differenziare le quote tra gli eredi]	<i>Al Signor ... lascio il [30%] e al Signor ... il [70%] del mio patrimonio.</i>
Facoltativo	<i>Lego al Signor...la somma di euro... [oppure] Lego al Signor l'immobile sito in ... [oppure] Lego al Signor l'usufrutto dell'appartamento sito in...</i>
Facoltativo	<i>Chiedo che l'erede fondi un legato per ... Messe annuali per me e per i miei familiari, da celebrarsi presso la Parrocchia di ...</i>
Necessario	<i>In ... [Luogo], oggi...[data]</i>
Necessario	[Firma del testatore]

Scrivere di proprio pugno (non in stampatello) evitando di lasciare righe in bianco, datare e sottoscrivere.

Necessario	<i>Io sottoscritto, ..., nato a il, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, dispongo le seguenti ultime volontà.</i>
Necessario	<i>Nomino erede dei miei beni la Parrocchia di ... e la Diocesi di</i>
Facoltativo	<i>Lego alla signora ... che mi ha assistito, la somma depositata presso la Banca ... di ... in ..., e alla Fondazione ..., la somma di ... euro.</i>
Facoltativo	<i>Chiedo che sia fondato un legato per ... Messe annuali per me e per i miei familiari, da celebrarsi presso la Parrocchia di ... in</i>
Facoltativo	<i>I miei effetti personali e quanto di mia proprietà è presente nella mia abitazione sita in ... sia consegnato ai miei fratelli che lo destineranno come meglio credono.</i>
Facoltativo	<i>Desidero essere sepolto nel cimitero di</i>
Necessario	<i>In ... [Luogo], oggi...[data]</i>
Necessario	[Firma del testatore]